

A tutti i clienti

Loro sedi

Circolare n° 3 – 2022

Poggio a Caiano febbraio 2022


SCHEDA DI RACCOLTA DATI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA (CONTABILITÀ ESTERNE)

Ditta / professionista			
Sede legale/residenza 2021			
Sede legale/residenza 2022			
Data variazione			
Codici attività 2021 (Ateco 2007)		N.B. Nel caso di apposizione del visto di conformità serve anche riscontro con attività effettivamente esercitata (circolare n. 57/E/2009).	
Regime contabile 2021			
Regime contabile 2022			
Periodicità liquidazioni 2021	<input type="checkbox"/> mensile	<input type="checkbox"/> trimestrale	
Periodicità liquidazioni 2022	<input type="checkbox"/> mensile	<input type="checkbox"/> trimestrale	
Verifica limite volume d'affari		<input type="checkbox"/> effettuata	<input type="checkbox"/> non effettuata
Risultato quadro VX	versamento in unica rata <input type="checkbox"/> 16/03 <input type="checkbox"/> 30/06, ovvero al 30/07 con maggiorazione dello 0,4%		<input type="checkbox"/> in unica soluzione <input type="checkbox"/> rateizzato (n° rate); ultima rata entro il 16 novembre 2022
	<input type="checkbox"/> Conseguimento voto Isa sul periodo 2020 pari o superiore a 8 o almeno pari a 8,5 calcolando la media dei punteggi relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020 (possibilità di compensare sino a 50.000 euro senza apposizione visto di conformità; fermi altri limiti) <input type="checkbox"/> riporto in compensazione credito per con scelta della non apposizione del visto/firma organo controllo → operano limitazioni (compensazione orizzontale libera fino a 5.000 euro; sopra a 5.000 euro solo compensazione Iva da Iva) <input type="checkbox"/> riporto in compensazione di credito non superiore a 5.000 euro → non serve visto/firma organo controllo ma la compensazione orizzontale sopra 5.000 euro può avvenire solo dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione <input type="checkbox"/> riporto in compensazione di credito superiore a 5.000 euro con apposizione visto/firma organo controllo per poter compensare orizzontalmente la parte eccedente 5.000 euro <input type="checkbox"/> presenza di crediti derivanti da dichiarazioni integrative pregresse per euro		
Presenza di crediti per dichiarazione integrativa "a favore" di annualità pregresse:			



<input type="checkbox"/> presentazione, nel corso del 2021, di dichiarazioni integrative a favore sulle annualità pregresse ancora pendenti;		
<input type="checkbox"/> emersione di un credito Iva riportabile da tali dichiarazioni integrative a favore;		
<input type="checkbox"/> credito Iva specifico da dichiarazione integrative (da quadro VN, riportato al rigo VL11 casella 1): euro (da compensare solo con debiti maturati dal 1° gennaio 2022)		
<input type="checkbox"/> richiesta di rimborso per		
In caso di richiesta rimborso		<input type="checkbox"/> verifica requisiti
Società in perdita sistemica e / o non operativa	<input type="checkbox"/> Sì (credito Iva da espungere)	<input type="checkbox"/> No
Verifica compilazione quadro VO	<input type="checkbox"/> necessaria	<input type="checkbox"/> non necessaria

Schematizzazione di sintesi



Analisi grado di conoscenza del cliente della normativa Iva

Per una corretta acquisizione dei dati, necessaria a una altrettanto corretta predisposizione della dichiarazione, è necessario capire il grado di conoscenza del cliente della materia Iva (soprattutto nel caso di clienti di nuova acquisizione).

Per una veloce verifica può essere utile

- compilare con il cliente far compilare al cliente

le seguenti *check list* (vedi moduli separati):

- check list principali controlli relativi alle operazioni attive;**
- check list principali controlli in materia di detrazione Iva;**
- check list principali controlli relativi al *plafond*;**
- check list principali controlli relativi ad acquisti con *reverse charge*.**

Analisi impianto contabile

Il cliente tiene

- unica contabilità Iva**
- contabilità separate per le seguenti attività:**



-
.....
.....
- unica serie di registri Iva (acquisti, vendite e/o corrispettivi)**
 - i seguenti registri sezionali (indicare anche il motivo):**
-
.....
.....

Verifica presenza di operazioni straordinarie e/o variazioni anagrafiche

Nel corso del 2021 (oppure nel 2022, prima della presentazione della dichiarazione) sono avvenute le seguenti operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, etc.) e/o variazioni anagrafiche, per le quali è opportuno acquisire documentazione (atti notarili, variazioni uffici amministrazione finanziaria, etc.):

.....
.....
.....

Verifica accesso a regimi "senza Iva" a decorrere dal 2022

Nel corso del 2022, il contribuente ha fatto accesso al regime dei contribuenti forfetari?

In tal caso, rammentarsi che la dichiarazione Iva del periodo 2021 richiede la integrale liquidazione delle poste Iva sospese

- sì
- no

Acquisizione documentazione

A seconda del livello di automazione dell'azienda e del tipo di *report* che il sistema gestionale fornisce, acquisire:

- tabulato operazioni attive registrate nel corso del 2021 e/o registri Iva vendite e/o corrispettivi;**

Per compilazione
quadro VE

- dettaglio delle operazioni attive con applicazione del *reverse*, suddivise tra:**

- **cessione rottami e materiali di recupero;**
- **cessioni di oro e argento puro;**
- **subappalti nel settore edile;**
- **cessioni di fabbricati**
- **cessione telefoni cellulari;**
- **cessioni di prodotti elettronici (*console, tablet, PC, laptop, microprocessori*);**
- **prestazioni comparto edile e settori connessi;**
- **operazioni del settore energetico**

Per compilazione dettagli rigo
VE35

- tabulato operazioni passive registrate nel corso del 2021 e/o registri Iva acquisti;**
- tabulato delle operazioni passive con Iva esigibile nel 2021 ma pervenute nel 2022, e annotate su appositi registri sezionali del 2022, con imposta da detrarre nel 2021**

Per compilazione
quadro VF



- fatture datate 2021 e pervenute nei primi giorni del 2022 in quanto recano Iva non detraibile
- dettaglio operazioni passive con applicazione del *reverse charge*, se dai tabulati o registri di cui sopra non sono già evidenziate, con separato codice, tali casistiche;
- dettaglio degli acquisti con applicazione dello *split payment*;
- dettaglio importazioni registrate nel 2021, distinte per aliquota se non sono già evidenziate, in modo separato, nei tabulati e/o registri di cui sopra;
- dettaglio acquisti di beni da San Marino, se non sono già evidenziati in modo separato nei tabulati e/o registri di cui sopra, con separata evidenza di quelli con pagamento e senza pagamento di Iva;
- dettaglio operazioni effettuate nei confronti di condomini (senza ritenuta), se non sono già evidenziate in modo separato nei tabulati e/o registri di cui sopra;
- dettaglio operazioni attive non soggette ad adempimenti Iva in quanto ricadenti nel regime monofase di cui all'articolo 74 (ad esempio: tabacchi, schede telefoniche, etc.), nel caso di soggetto con *pro rata*, se non sono già evidenziate nei tabulati e/o registri di cui sopra;
- operazioni effettuate con applicazione del regime del margine e/o registri previsti per il regime del margine (operatori abituali), se dai tabulati di cui sopra non emergono con chiarezza i dati necessari per la compilazione della dichiarazione;
- idem* per altri eventuali regimi speciali.
- operazioni esenti articolo 19, lettere a-bis) e d-bis)
- operazioni effettuate in esenzione ex L. 178/2020 (c.d. operazioni ad aliquota zero, ma con diritto alla detrazione dell'Iva)

	<i>Per compilazione quadro VJ</i>	
	<i>Per compilazione rigo VF28, c. 3 e 4</i>	
	<i>Per compilazione rigo VF28 c.5 o 6</i>	
	<i>Per compilazione rigo VA13</i>	
	<i>Per compilazione VF34 (casella 6)</i>	
	<i>Per compilazione prospetto B o C dell'appendice</i>	
	<i>Per compilazione: quadro VF sez. 3-B (per regime speciale agricolo); prospetto A dell'appendice per agenzie viaggio</i>	
	<i>Per compilazione rigo VF34, casella 7</i>	
	<i>Per compilazione rigo VF34, casella 9</i>	

Acquisire inoltre,

- copia fatture di cessione beni ammortizzabili se tali operazioni non risultano già evidenziate nei tabulati di cui sopra;
- copia liquidazioni periodiche effettuate, se non riportate nei registri Iva
- copia liquidazioni periodiche inviate telematicamente all'Agenzia, se adempimento non curato dallo studio.

	<i>Per determinazione volume d'affari (quadro VE)</i>	
	Il quadro VH deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati	



<ul style="list-style-type: none">❑ copia modelli F24 per versamenti effettuati (compresi eventuali ravvedimenti operosi già effettuati);❑ copia di eventuali versamenti relativi a debiti Iva di annualità pregresse, conseguenti ad avvisi bonari e cartelle esattoriali	<p>nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (cfr. risoluzione n. 104/E/2017)</p> <p><i>Per compilazione rigo VL30</i></p>
<ul style="list-style-type: none">❑ indicare i versamenti dovuti ma sospesi per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 (solo per mesi gennaio, febbraio e dicembre 2021 per il comparto sportivo)	<p><i>Per compilazione rigo VA16</i></p>
<ul style="list-style-type: none">❑ copia modelli F24 "Versamenti con elementi identificativi" (per rivenditori di veicoli oggetto di acquisto intracomunitario)	<p><i>Per compilazione quadro VM</i></p>
<ul style="list-style-type: none">❑ copia modelli F24 per utilizzo in compensazione del credito Iva anno 2020;	<p><i>Per compilazione quadro VL - sez. 2</i></p>
<ul style="list-style-type: none">❑ copia dichiarazione annuale dello scorso anno (se lo studio non ne è già in possesso);	<p><i>Per esatto riporto crediti, verifica presenza pro rata anni precedenti, ...</i></p>
<ul style="list-style-type: none">❑ copia mastri contabili dei conti Erario conto Iva e Erario c/crediti in compensazione, se attivato.	<p><i>Per verifica quadratura contabile con risultato dichiarazione annuale.</i></p>
<p>Richiedere al cliente:</p>	
<ul style="list-style-type: none">❑ suddivisione degli acquisti e importazioni registrate nel 2021 fra beni ammortizzabili, beni strumentali non ammortizzabili, beni destinati alla rivendita, altri acquisti, se i tabulati/registri di cui sopra non forniscono in modo adeguato tali informazioni	<p><i>Per compilazione rigo VF29</i></p>
<ul style="list-style-type: none">❑ elenco delle lettere di intento ricevute con protocolli telematici	<p><i>solo per controllo, in quanto abolito il quadro VI</i></p>
<ul style="list-style-type: none">❑ al fine della compilazione del quadro VT, è necessario chiedere la suddivisione di tutte le operazioni attive imponibili (e non di quelle non imponibili o esenti) fra operazioni effettuate nei confronti di operatori (clienti con partita Iva) e quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (privati).	<p><i>Per compilazione quadro VT</i></p> <p><i>N.B. Per le operazioni nei confronti di consumatori privati è obbligatoria anche la suddivisione per regione.</i></p>



Attività 03

Problematiche/violazioni riscontrate

Durante la fase 02, 03 o 04 sono emerse le seguenti incongruità/problematiche:

- errata applicazione del regime di detrazione Iva da parte dell'azienda nelle seguenti situazioni:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- errata applicazione istituto del *plafond* (il *plafond* è stato "scaricato" considerando gli utilizzi in base alle operazioni passive registrate e non, invece, a quelle effettuate – vedi momento di effettuazione dell'operazione. N.B. l'errore potrebbe provocare conseguenze particolarmente nell'ipotesi di utilizzo del *plafond* mobile);**
- omessi/ritardati versamenti:**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- altre violazioni:**

.....

.....

.....

.....

Individuazione azioni correttive

Con il cliente sono state individuate le seguenti azioni correttive:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Dichiarazione con credito in compensazione superiore a 5.000 euro (escluse le *start up* innovative e soggetti con voto Isa 2020 uguale o superiore a 8 o almeno pari a 8,5 calcolando la media dei punteggi relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020 per crediti di importo non superiore a 50.000 euro)

Necessita apposizione:

- del visto di conformità di un professionista abilitato e iscritto all'elenco DRE che assume il diretto controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal contribuente (circolare n. 57/E/2009, § 6) e che predisporre la dichiarazione annuale Iva e la trasmette telematicamente;



del visto di conformità da parte del Responsabile di un CAF Imprese (RAF), che assume il diretto controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal contribuente (circolare n. 57/E/2009, § 6), con la precisazione che l'assistenza fiscale dei CAF è esclusa per le imprese soggette all'Ires tenute alla nomina del collegio sindacale alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore;

della firma da parte dell'organo preposto al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis, cod. civ. (società di capitali, nei casi previsti).

Nei casi di cui sopra, il professionista o RAF o l'organo di controllo dovranno effettuare i controlli formali previsti dalla circolare n. 57/E/2009, redigere un'apposita *check list* e conservare copia della documentazione controllata, oltre che provvedere alla trasmissione telematica del modello (con esclusione del caso della sottoscrizione apposta dall'organo di controllo).

Dichiarazione con richiesta di rimborso Iva (con esclusione di soggetti con voto Isa 2020 che attribuisce regime premiale per crediti di importo non superiore a 50.000 euro)

Possibili alternative:

ammontare del credito richiesto sino a 30.000 euro (rimborso libero);

ammontare del rimborso superiore a 30.000 euro, con contribuente virtuoso (rimborso con visto di conformità, come sopra);

Condizioni congiunte da verificare	✓
a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;	
b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;	
c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.	
NOTA BENE: La circolare n. 32/E/2014, ha precisato che, nei dati inviati telematicamente, la presenza dei requisiti si attesta mediante la sottoscrizione dell'apposito riquadro presente nel quadro VX. La dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d'identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle entrate.	

ammontare del rimborso superiore a 30.000 euro, con contribuente non virtuoso (rimborso con garanzie).

La situazione di non virtuosità corrisponde alle seguenti situazioni:

Condizioni da verificare	✓
a) da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese <i>start up</i> innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012;	
b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore: 1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro; 2) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;	



3) all'1 degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;	
c) da soggetti che presentano la dichiarazione priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;	
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.	

Note

.....
.....
.....
.....

Responsabile/incaricato dell'azienda

.....



CHECK UP IVA: DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2022, RELATIVA AL 2021

L'utilizzo della seguente *check list* può costituire un utile supporto per raccogliere e archiviare il fascicolo della documentazione, propedeutico alla predisposizione della dichiarazione annuale Iva.

DITTA

CHECK LIST CONTROLLI VARI

Controllare/aggiornare i dati anagrafici (in particolare dati ditta artigiana, legale rappresentante, codice attività prevalente).	///	<input type="checkbox"/> (effettuato)
Agricoltori non in regime di esonero con contabilità Iva separata: se non gestita in studio, farsi mandare da associazione di categoria o altro studio il modulo separato da inserire.	<input type="checkbox"/> No attività agricole	<input type="checkbox"/> (gestito inserimento)
Società di comodo nel 2019 2020 e 2021 e operazioni rilevanti ai fini Iva inferiori ai ricavi minimi nei tre anni (articolo 30, comma 4, ultimo periodo L. 724/1994).	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Sì (credito Iva da espungere)
ALTRE OPZIONI: È stato compilato il quadro VO relativo alle opzioni effettuate nel 2021 (compresi passaggi da liquidazione mensile a trimestrale ovvero applicazione del regime dell'Iva per cassa)?	<input type="checkbox"/> No – nessuna opzione	<input type="checkbox"/> Sì - quali:
QUADRO VT: verificare compilazione/ricostruzione dati		<input type="checkbox"/> (gestito)
Verificare appunti presenti sul fascicolo dello scorso anno		<input type="checkbox"/> (gestito)

APPUNTI DI MEMORIA PER IL PERIODO SUCCESSIVO

Opzioni da fare in Iva relativa al periodo 2022:	
Altro:	

CONTROLLO CLIENTI/FORNITORI

È stato controllato che il saldo dei clienti aperti sia corretto? (per ditte in contabilità ordinaria)	<input type="checkbox"/> No (nessun cliente – solo corrispettivi) <input type="checkbox"/> No (rinviato controllo per chiusura bilancio)	<input type="checkbox"/> Sì controllato <input type="checkbox"/> Sì telefonato al cliente
È stato controllato che il saldo dei fornitori sia corretto? (per ditte in contabilità ordinaria)	<input type="checkbox"/> No (rinviato controllo per chiusura bilancio)	<input type="checkbox"/> Sì controllato <input type="checkbox"/> Sì telefonato al cliente

CHECK LIST PRINCIPALI CONTROLLI RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVE

1) Sono state registrate tutte le operazioni attive (fatture/corrispettivi) relative ad operazioni effettuate nel 2020 e stampati i registri definitivi?	Chiedere conferma ultimo n° fattura del cliente	<input type="checkbox"/> (effettuato)
2) Verificare se entro il 15/01/2022 sono state emesse fatture elettroniche differite relative a consegne di dicembre. N.B. in caso di risposta affermativa, fare attenzione, le vendite devono rientrare nella dichiarazione annuale IVA2022 relativa al 2021.	<input type="checkbox"/> No (nessuna fattura differita)	<input type="checkbox"/> Sì



<p>3a) Verificare se ci sono fatture con Iva ad esigibilità differita non ancora incassate al 31/12/2021, distinguendo tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Iva ad esigibilità differita ex articolo 6, comma 5 (ad esempio: enti pubblici) - Iva per cassa ex articolo 32-bis, D.L. 83/2012 	<p><input type="checkbox"/> Sì</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> No</p>
<p>3b) Per le fatture in regime Iva per cassa ex articolo 7, D.L. 185/2008, emesse nel 2020 e non incassate decorso il termine di un anno, in mancanza di fallimento, procedure concorsuali o esecutive in capo al cessionario/committente, è stata considerata l'esigibilità dell'imposta nel corso del 2021?</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p><input type="checkbox"/> No fatture oltre l'anno</p>
<p>4) È stato annotato nel registro Iva vendite/corrispettivi, l'importo dei maggiori corrispettivi da adeguamento ai parametri o studi di settore relativo al 2020 effettuato in sede del modello</p>	<p><input type="checkbox"/> No (no adeguamento)</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì (ins. Reg.)</p>
<p>5) Sono stati riportati nel registro Iva vendite/corrispettivi (o liquidazioni) gli estremi di versamento relativi ai versamenti periodici effettuati?¹</p>	<p><input type="checkbox"/> No (nessun versamento dovuto)</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì</p>
<p>6) I versamenti risultano tutti regolari nei termini ed importi o risulta necessario effettuare ravvedimenti?</p>	<p><input type="checkbox"/> No (ravvedimento da effettuare per</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì (vers. regolari)</p>
<p>7) Controllo regolare versamento acconto del 27/12/2021, tenendo conto di eventuali proroghe previste dalla speciale normativa Covid-19. Attenzione ai casi di riduzione rispetto al calcolo con metodo storico! Effettuare ravvedimento operoso nei casi non sia stato versato dal cliente. L'acconto va indicato nel rigo VH17 solo nel caso di rettifica o correzione.</p>	<p><input type="checkbox"/> (non dovuto)</p>	<p><input type="checkbox"/> (vers. regolare)</p>
<p>8) Sono stati riportati nel registro Iva vendite/corrispettivi (o liquidazioni) gli estremi di versamento relativi ai ravvedimenti operosi effettuati entro la dichiarazione annuale Iva e relativi a ritardati/irregolari versamenti periodici?</p>	<p><input type="checkbox"/> No (nessun ravvedimento operoso necessario)</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì (effettuato)</p>
<p>9) È stato controllato che per i soggetti con "ventilazione dei corrispettivi" le fatture emesse non abbiano superato il 20% dei corrispettivi e che gli acquisti di merce diversa da quella destinata alla rivendita non abbiano superato il 50% del totale acquisti?</p>	<p><input type="checkbox"/> No (soggetto non ventilato)</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì (permane possibilità ventilazione)</p>
<p>10) Le esportazioni, le cessioni intracomunitarie e le altre operazioni assimilate indicate nel rigo VE30 superano il 10% del volume d'affari rettificato?</p>	<p><input type="checkbox"/> No</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì (l'azienda potrebbe applicare il <i>plafond</i>)</p>
<p>11) È stato controllato che le esportazioni (extra Ue) fatturate senza applicazione dell'Iva e ricomprese nel rigo VE30 risultino da adeguata prova doganale?</p>	<p><input type="checkbox"/> No (nessuna esportazione)</p>	<p><input type="checkbox"/> Sì</p>

¹ Anche se per effetto della semplificazione introdotta dal D.P.R. 435/2001 non è più obbligatoria l'annotazione della liquidazione nel registro, appare comunque opportuno, ai fini di un adeguato controllo, continuare ad effettuare la stessa ed a riconciliare i dati dei debiti risultanti dalla liquidazione con i versamenti, anche in compensazione, eseguiti (si ricorda che l'Amministrazione finanziaria può comunque chiedere conto dei dati risultanti dalla liquidazione).



	<input type="checkbox"/> problemi su prot. n°	
12a) È stato controllato che le cessioni intracomunitarie comprese nel rigo VE30 ed evidenziate in colonna 3 rispecchino i modelli Intrastat presentati?	<input type="checkbox"/> No (no operazioni U.E.)	<input type="checkbox"/> Sì (effettuato)
12b) Esiste altresì adeguata documentazione che dimostra l'uscita dei beni dal territorio nazionale (per le cessioni) ² nonché la correttezza della partita Iva/Vies del cliente comunitario (sia per cessioni che per servizi) ³ ?		<input type="checkbox"/> Sì (effettuato)
13) È stato controllato che le dichiarazioni d'intento (e/o le successive revoche) ricevute siano state correttamente spedite all'Agenzia delle entrate da parte del cliente? Eliminati gli obblighi di annotazione su apposito registro	<input type="checkbox"/> No (nessuna dichiarazione d'intento ricevuta) <input type="checkbox"/> Problemi per	<input type="checkbox"/> Sì (controllato)
14) Controllo importo/composizione volume d'affari anno 2021; Controllo con fatture/contabilità (vedi prospetto raccordo con ricavi). Verifica composizione volume prestazioni/vendite al fine di poter optare dal 2022 per la liquidazione Iva trimestrale o mantenere la liquidazione trimestrale di cui a opzione precedentemente esercitata.	Vendite: Prestaz.: Totale:	Liq. Iva da 2022 <input type="checkbox"/> mensile (naturale) <input type="checkbox"/> trimestrale per opzione
15) Regime dell'Iva per cassa ai sensi dell'articolo 32-bis, D.L. 83/2012.	<input type="checkbox"/> soggetto che dal 1° gennaio 2021 ha optato per l'applicazione del regime dell'Iva per cassa in base al comportamento concludente: barrare opzione rigo VO15	
16) Regime contribuenti minimi (articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011).	<input type="checkbox"/> soggetto che nel 2021, pur in presenza dei requisiti per essere considerato minimo, ha optato per l'applicazione del regime ordinario in base al comportamento concludente: barrare opzione rigo VO34 ⁴	
18) Regime forfetario dal 2022 (L. 190/2014)	Verificare barratura casella VA14 Verificare che nel 2021 sia stata resa esigibile l'Iva relativa: - al regime di Iva per cassa: - alle operazioni con Iva a esigibilità differita	

CHECK-LIST PRINCIPALI CONTROLLI IN MATERIA DI DETRAZIONE IVA (Quadro VF)

1) Sono state contabilizzate ai fini Iva le fatture emesse senza Iva dai contribuenti minimi, da quelli forfetari e da chi applica regimi agevolativi da indicare nel rigo -VF19?	<input type="checkbox"/> ok
2) È stato verificato se sono state applicate in fase di registrazione delle fatture di acquisto le corrette norme di indetraibilità relativa agli acquisti oggettivamente	<input type="checkbox"/> (effettuato) <input type="checkbox"/> Segnalazione (VA5) telefonia radiomobile

² Si veda risoluzioni n. 435/E/2007 e n. 477/E/2008. Si veda anche CTR Veneto n. 29 del 14 aprile 2010.

³ Nel caso di clienti in regime di franchigia delle piccole imprese (articoli 281-291, Direttiva 2006/112/CE), privi di codice identificativo risultante dal Vies, si suggerisce di acquisire dal cliente documentazione circa l'adozione nel proprio Paese di un regime in franchigia per le piccole imprese.

⁴ L'opzione è vincolante: una volta optato per la non applicazione del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, D.L. 98/2011, il contribuente non può più rientrarvi.



indetraibili ai sensi dell'articolo 19-bis1 (veicoli ⁵ ; alimenti e bevande, tranne per mense; prestazioni alberghiere e somministrazioni alimenti e bevande che configurano spese di rappresentanza ⁶ ; altre spese di rappresentanza; prestazioni di trasporto di persone; fabbricati ad uso abitativo; telefonini ⁷ ; etc).?	detratta in misura superiore al 50%	
3) È stato verificato se sono state applicate in fase di registrazione delle fatture di acquisto le norme di indetraibilità previste dall'articolo 19, comma 2 (afferenza diretta) e dall'articolo 19, comma 4 (afferenza <i>pro quota</i> in base a criteri oggettivi) per gli acquisti afferenti ad operazioni che non danno diritto alla detrazione dell'Iva? N.B. particolare attenzione va prestata per gli acquisti promiscuamente afferenti la sfera imprenditoriale e la sfera privata dell'imprenditore individuale.	<input type="checkbox"/> (effettuato) Note:	
4) È stato verificato se per i soggetti esenti che hanno optato per la dispensa degli adempimenti di cui all'articolo 36-bis l'Iva sugli acquisti è stata considerata totalmente indetraibile?	<input type="checkbox"/> (effettuato) Note:	
5) È stato verificato se per i soggetti che effettuano sia attività esenti che attività che danno diritto alla detrazione (soggetti con <i>pro rata</i>) è stato applicato nel corso dell'anno il <i>pro rata</i> provvisorio (in base all'anno precedente) in sede di liquidazioni periodiche?	<input type="checkbox"/> No (soggetto non prorataista)	<input type="checkbox"/> Si (effettuato)
6) In caso di contribuente soggetto a <i>pro rata</i> di detraibilità ai sensi dell'articolo 19, comma 5, è stato ricostruito l'ammontare delle "operazioni attive assimilate a quelle che danno diritto alla detrazione d'imposta" e che non rientrano fra quelle già indicate nel quadro VE ma che influenzano comunque il calcolo del <i>pro rata</i> (operazioni "monofase" ex articolo 74, comma 1)?	<input type="checkbox"/> No (no <i>pro rata</i>) <input type="checkbox"/> No (no operaz. assimilate)	<input type="checkbox"/> Si (op. assimilate)
7) Controllo rettifica per variazione del <i>pro rata</i> rispetto agli anni precedenti – articolo 19-bis2, comma 4 ⁸ .	<input type="checkbox"/> No (ditta non soggetta)	<input type="checkbox"/> Si (effettuato)
8) Controllo rettifica detrazione - articolo 19-bis2 (diverso utilizzo beni - comma 1 e comma 2; mutamenti regime fiscale, cambio regime contabile, mutamento attività contribuente ... – comma 3).	<input type="checkbox"/> No (nessun caso)	<input type="checkbox"/> Si (effettuato)
9) Controllo della rettifica della detrazione per i soggetti che accedono al nuovo regime forfetario (vedi rigo VA14)	<input type="checkbox"/> No (non adotta regime o nessuna rettifica)	<input type="checkbox"/> Si (effettuata)

⁵ A seguito della nota vicenda legata alla sentenza della Corte di Giustizia causa C-228/05 del 14 settembre 2006, il Legislatore è intervenuto modificando il previgente articolo 19-bis1, lettera c), e introducendo, per i "veicoli stradati a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore ad otto", la detrazione Iva del 40% (sia per i costi di acquisto o acquisizione che per tutti gli altri quali spese d'impiego, compresi i pedaggi autostradali), laddove tali veicoli non siano esclusivamente utilizzate nell'esercizio dell'impresa arte o professione. Teoricamente è, quindi, prevista anche la detrazione del 100% ma da questo versante le problematiche sono quelle probatorie.

⁶ Dal 1° settembre 2008, per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 112/2008, l'Iva è detraibile, salvo per le somministrazioni di alimenti e bevande riconducibili alla casistica delle spese di rappresentanza. Le fatture dovranno essere intestate all'azienda e dovranno essere evidenziate le generalità degli effettivi fruitori (vedi circolare n. 53/E/2008). Per approfondimenti sulle spese di rappresentanza e sulle spese di ospitalità, vedere circolare n. 34/E/2009.

⁷ Al fine di evitare la procedura d'infrazione comunitaria, la Finanziaria 2008 ha eliminato, con effetto dal 1° gennaio 2008 l'indetraibilità del 50% dell'Iva sui costi di telefonia radiomobile. L'Iva è pertanto teoricamente detraibile in base ai criteri ordinari (in funzione dell'inerenza, sulla base di quantificazione oggettiva). I soggetti che detraggono più del 50% devono evidenziare tale situazione nell'apposito rigo VA5 della dichiarazione annuale.

⁸ Prestare attenzione agli effetti prodotti dalla riforma della fiscalità indiretta degli immobili (D.L. 223/2006) e delle successive modificazioni avvenute con i D.L. 1/2012 e 83/2012.



10) Controllo necessità della rettifica della detrazione per effetto di operazioni di assegnazioni e cessioni agevolate, trasformazioni in società semplice ed estromissione immobili dalla ditta individuale	<input type="checkbox"/> No (non posta in essere alcuna operazione)	<input type="checkbox"/> Si (effettuata)
---	--	---

CHECK LIST PRINCIPALI CONTROLLI RELATIVI AL PLAFOND (Quadro VF e VC)

1) È stato verificato per i soggetti che effettuano acquisti in sospensione d'imposta che non sia stato superato il <i>plafond</i> ⁹ (fisso o mobile che sia)?	<input type="checkbox"/> No (soggetto senza utilizzo <i>plafond</i>)	<input type="checkbox"/> Si (effettuato)
2) È stato controllato che le dichiarazioni d'intento (e/o le successive revocche) siano state regolarmente inviate telematicamente all'Agenzia delle entrate? Eliminato obbligo di invio ai fornitori e annotazione su apposito registro	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto con lettera d'intento)	<input type="checkbox"/> Si controllato <input type="checkbox"/> Si telefonato al cliente
3) È stato controllato che le operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, indicate al rigo VE34, non devono essere considerate ai fini della verifica dello <i>status</i> di esportatore abituale e che quindi non se ne tenga conto nel totale di colonna 3 del quadro VC?	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si controllato <input type="checkbox"/> Si telefonato al cliente

CHECK LIST GESTIONALI DI CONFERMA E CHIUSURA PRATICA

Sono state compilate tutte le <i>check list</i> interne e quelle allegate?		<input type="checkbox"/> Si
Gestione versamenti rateizzati	<input type="checkbox"/> No , non rateizza	<input type="checkbox"/> Si - n° <input type="checkbox"/> dal 16/03/2022 <input type="checkbox"/> dal 30/06/2022 <input type="checkbox"/> dal 22/08/2022
Controllo dichiarazione annuale con liquidazione di prova	<input type="checkbox"/> (coincidenza)	<input type="checkbox"/> (differenza/motivo)
Saldo dichiarazione annuale Iva	<input type="checkbox"/> debito euro	<input type="checkbox"/> credito totale euro <i>di cui riporto Iva da Iva</i> euro (*) <i>di cui compensazione F24</i> euro (*) <i>di cui a rimborso</i> euro (**)
<p>(*) GESTIONE CREDITO IN COMPENSAZIONE per</p> <p><input type="checkbox"/> con scelta della non apposizione del visto/firma organo controllo → operano limitazioni: compensazione orizzontale libera fino a 5.000 euro;</p> <p><input type="checkbox"/> riporto in compensazione di credito superiore a 5.000 euro con apposizione visto/firma organo controllo per poter compensare orizzontalmente la parte eccedente (dal 10° giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione)</p> <p><input type="checkbox"/> voto Iva periodo 2020 con maturazione del regime premiale per crediti di importo non superiore a 50.000 euro</p> <p>N.B. In presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti di ammontare superiore a 1.500 euro, la compensazione orizzontale dei crediti erariali potrà avvenire solamente previo pagamento (o compensazione presentando il modello F24 accise) delle somme iscritte a ruolo. Soltanto dopo l'estinzione dei debiti erariali iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro il contribuente potrà utilizzare in compensazione i crediti erariali disponibili (in primis il credito Iva annuale).</p>		
(**) GESTIONE RIMBORSO IVA		<input type="checkbox"/> presentazione dichiarazione Iva con compilazione quadro VX

⁹ Nello scarico del *plafond*, come confermato nel quadro VC, vanno considerate le operazioni effettuate e non semplicemente quelle registrate.



	<input type="checkbox"/> apposizione visto di conformità per contribuenti virtuosi (rimborso oltre 30.000 euro)	
	<input type="checkbox"/> presentazione fideiussione a seguito richiesta Agenzia (rimborso oltre 30.000 euro per contribuenti non virtuosi)	
	<input type="checkbox"/> Voto Isa 2020 con regime premiale	
Aggiornamento archivio (manuale o informatico) gestione crediti in compensazione	<input type="checkbox"/> Sì (effettuato)	
Aggiornamento periodicità liquidazione Iva 2022	<input type="checkbox"/> (effettuato)	<input type="checkbox"/> (stessa periodicità del 2021)
Gestione conferma dichiarazione e stampa di prova (da inserire in fascicolo)	<input type="checkbox"/> (effettuato)	

Check list allegate al fascicolo:

Acquisti con reverse charge

Raccordo volume d'affari e ricavi



ACQUISTI CON REVERSE CHARGE

L'utilizzo della seguente *check list* può costituire un utile supporto per raccogliere e archiviare il fascicolo della documentazione, propedeutico alla predisposizione della dichiarazione annuale Iva.

DITTA

CHECK LIST PRINCIPALI CONTROLLI RELATIVI AD ACQUISTI CON REVERSE CHARGE (Quadro VF e VJ)

1) È stato verificato se per gli acquisti da Città del Vaticano e da San Marino (esclusa l'ipotesi di cessione con Iva da parte del Sanmarinese) è stata assolta l'Iva ai sensi dell'articolo 17, comma 2, registrando l'operazione nelle vendite (o sezionale) e negli acquisti?	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto da Città del Vaticano e San Marino senza Iva)	<input type="checkbox"/> Sì effettuato (VJ1)
2) È stato verificato se per i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni è stata integrata la fattura e riportata nel registro vendite (o sezionale) oltre che nel registro acquisti (o nel registro unico degli acquisti <i>intra</i>) e che sia stato compilato il modello Intrastat?	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto intracomunitario di beni)	<input type="checkbox"/> Sì <i>reverse</i> (VJ9) <input type="checkbox"/> Ok - verificare se dovuto Intrastat
3) È stato verificato se per gli acquisti da non residenti territorialmente rilevanti (diversi dagli acquisti intracomunitari di beni) è stato applicato il <i>reverse charge</i> . Devono essere indicati sia gli acquisti per i quali l'assolvimento degli obblighi Iva è stato effettuato mediante l'emissione di autofattura sia gli acquisti per i quali è stato effettuato mediante l'integrazione del documento emesso dal soggetto non residente.	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto da non residente)	<input type="checkbox"/> Sì <i>reverse</i> (VJ3)
		<input type="checkbox"/> Ok
4) È stato verificato se per gli acquisti di oro c.d. " <i>industriale</i> " e argento puro è stata integrata la fattura (o bolla d'importazione) e registrata nelle vendite (o sezionale) e negli acquisti (articolo 17, comma 5)?	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto oro industriale e argento puro)	<input type="checkbox"/> Sì effettuato (VJ7, VJ9 o VJ11)
5) È stato verificato se per i soggetti che hanno effettuato acquisti di rottami e simili è stata integrata la fattura (o bolla d'importazione), registrata nelle vendite (o sezionale) e negli acquisti (articolo 74, comma 7-8)?	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto rottami e simili)	<input type="checkbox"/> Sì effettuato (VJ6, VJ9, VJ10)
6) Nel caso acquisti di servizi di prestazioni di servizi (<i>sub</i> -appalti o sub-contratti d'opera) resi nel settore dell'edilizia (cod. attività 41.xx.xx, 42.xx.xx, 43.xx.xx) da subappaltatori, per fatture emesse senza l'indicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 17, comma 6 D.P.R. 633/1972, è stata integrata ed effettuata la doppia registrazione della fattura?	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto)	<input type="checkbox"/> Sì effettuato (VJ12)
7) Nel caso di acquisti di fabbricati (strumentali e abitativi) da impresa cedente che ha optato (in atto) per l'applicazione del <i>reverse charge</i> in luogo dell'esenzione (articolo 10, n. 8- <i>bis</i> e n. 8- <i>ter</i>) è stata integrata la fattura ed effettuata la doppia registrazione?	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto)	<input type="checkbox"/> Sì effettuato (VJ13)
8) Altri acquisti soggetti al <i>reverse charge</i> (estrazione depositi Iva; provvigioni corrisposte da agenzie di viaggio)	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto)	<input type="checkbox"/> Sì effettuato (VJ2, VJ5)
9) Nel caso di acquisti di telefoni cellulari, console da gioco, <i>tablet</i> PC e <i>laptop</i> e microprocessori (dispositivi a circuito integrato) soggetti al <i>reverse charge</i> è stata integrata la fattura ed effettuata la doppia registrazione?	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto)	<input type="checkbox"/> Sì effettuato (VJ14, VJ15)



10) Nel caso di acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi soggetti al reverse è stata integrata la fattura ed effettuata la doppia registrazione?	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto)	<input type="checkbox"/> Sì effettuato (VJ16)
11) Nel caso di acquisti di beni e servizi del settore energetico per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario è stata integrata la fattura ed effettuata la doppia registrazione?	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto)	<input type="checkbox"/> Sì effettuato (VJ17)
12) Nel caso siano stati effettuati acquisti dai soggetti obbligati alla scissione dei pagamenti, è stata verificata l'applicazione del meccanismo dello <i>split payment</i> ?	<input type="checkbox"/> No (nessun acquisto)	<input type="checkbox"/> Sì effettuato (VJ18)

Note



LETTERE INTENTO RICEVUTE ANNO

Si rammenta che è stato abrogato l'obbligo di indicare i protocolli delle dichiarazioni di intento ricevute nella dichiarazione annuale Iva.

In ogni caso, si raccomanda di indicare almeno gli estremi del cliente, con una stampata di controllo del cassetto fiscale, in modo da consentire un'analisi incrociata.

Indicare nel prospetto che segue le seguenti informazioni sulle dichiarazioni di intento relative all'anno d'imposta 2021 (anche quelle ricevute a fine 2020, escludendo quelle ricevute a fine 2021 a valere sul 2022):

CLIENTE	PARTITA IVA CLIENTE	IMPORTO MASSIMO

RACCORDO FRA VOLUME D'AFFARI E "VOLUME DEI RICAVI" ANNO

Il volume dei ricavi è dato dalla sommatoria delle operazioni attive rilevate per competenza. Il volume d'affari, invece, considera le operazioni effettuate (articolo 6, D.P.R. 633/1972) e registrate o soggette a registrazione nell'anno solare, indipendentemente dalla competenza economica. Dal raccordo delle due grandezze, tramite il seguente prospetto, potrebbero emergere eventuali errori di imputazione contabile.

+/-	Descrizione	Importo
+	VOLUME D'AFFARI (VE50)	
+	Ricavi non territoriali (operazioni fatturate senza Iva ai sensi dell'articoli da 7-bis a 7-septies, escluse le cessioni di beni in transito o in luoghi soggetti a vigilanza doganale indicati nel VE34)	



+	Ricavi per fatture da emettere al 31/12 (escluse quelle relative alla fatturazione differita di dicembre che verranno emesse entro il 15/01 dell'anno successivo).	
-	Ricavi per fatture da emettere al 31/12 dell'anno precedente (escluse quelle relative alla fatturazione differita di dicembre dell'anno precedente emesse entro il 15/01 e già comprese nel volume d'affari dell'anno precedente).	
-	Acconti fatturati nell'anno non ancora considerabili ricavi nell'anno.	
+	Acconti fatturati negli anni precedenti considerati ricavi nell'anno.	
+	Note di accredito con recupero dell'Iva ai sensi dell'articolo 26, comma 2, emesse oltre l'anno in cui è stata effettuata l'operazione originaria	
+	Note di accredito con recupero dell'Iva ai sensi dell'articolo 26, comma 3, emesse entro un anno dall'operazione originaria ma nell'esercizio successivo	
-	Sconti, abbuoni e rettifiche su vendite/prestazioni per i quali il contribuente non si è avvalso della facoltà (articolo 26 comma 2 e comma 3) di ridurre la base imponibile contabilizzate nel registro Iva vendite (tranne quelle contabilizzate nella voce sopravvenienze in quanto relative ad esercizi precedenti)	
-	Sconti, abbuoni e rettifiche su vendite/prestazioni per i quali non è ammessa la procedura di riduzione della base imponibile (articolo 26 comma 3) (tranne quelle contabilizzate nella voce sopravvenienze in quanto relative ad esercizi precedenti)	
-	Differenza fra (<) corrispettivo e (>) valore normale Iva ¹⁰ (tranne le ipotesi nelle quali tale differenza sia rilevante anche ai fini delle imposte dirette)	

-	Altre situazioni di "autoconsumo esterno" o di applicazione della base imponibile in base al valore normale e che non danno origine a ricavi (civilistici).	
-	Cessioni gratuite soggette ad (adempimenti) Iva relative a beni oggetto dell'attività o beni non oggetto dell'attività di c.u. sup. a 50 euro.	
-	Cessione di beni a titolo di sconto, premio o abbuono (c.d. <i>sconto merce</i>) soggetti ad Iva in quanto beni per i quali è prevista un'aliquota superiore a quella del bene fatturato a titolo oneroso o per assenza di originaria previsione contrattuale (articolo 15, n. 2).	
...	
=	TOTALE RICAVI DI COMPETENZA	

¹⁰ Vedi novità introdotte nell'articolo 13, comma 3, lettera a), b) e c), D.P.R. 633/1972, come integrato dalla L. 88/2009, per le operazioni fra le "parti correlate" (soprattutto operazioni fra gruppi) nelle particolari ipotesi in cui la:

- sottofatturazione di operazioni imponibili sia concomitante alla presenza di *pro rata* o indetraibilità da 36-bis in capo al cessionario/committente (lettera a);
- la sottofatturazione di operazioni esenti sia concomitante alla presenza di *pro rata* in capo al fornitore (lettera b);
- la sovrappatturazione di operazioni imponibili sia concomitante alla presenza di *pro rata* in capo al fornitore (lettera c).

